



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2006

Modificato:

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03/03/2008

con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 16/09/2009

SOMMARIO

<u>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI</u>	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 - DEFINIZIONI	5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI	8
ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	13
ART. 8- TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	15
<u>CAPITOLO 2 GENERALITÀ SULL’ ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</u>	16
ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO	16
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA	16
ART. 11 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	16
<u>CAPITOLO 3 RACCOLTA INDIFFERENZIATA</u>	17
ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	117
ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	18
ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	19
ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	20
<u>CAPITOLO 4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	20
ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	20
ART. 17 -- STAZIONI DI CONFERIMENTO	21
ART. 18 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE	22
ART. 19 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	22
ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI	23
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA	23
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	24
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE	25
ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	25
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	25
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	26
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	28
ART. 28- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE	29

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE	29
ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	29
ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	29
ART. 32- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	30
ART. 33 - MODALITA DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	30
CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	30
ART. 34 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	30
ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	31
ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE	32
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	32
ART. 38 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	34
CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI	34
ART. 39-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	34
ART.40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	35
ART. 41- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	35
ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	35
ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	35
ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	36
ART. 45 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	36
ART. 46 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	36
ART. 47 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	36
ART. 48 -SGOMBERO NEVE	37
ART. 49 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	37
ART. 50 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE	38
CAPITOLO 7 - NORME FINALI	38
ART. 51 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	38
ART. 52- CONTROLLI	38
ART. 53 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	38
ART. 54 - SANZIONI	39

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Il regolamento redatto ai sensi del D.Lgs n.152 del 03/04/2006.

Il regolamento , inoltre è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e provinciali.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nel perimetro urbano;
- b) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, fuori dal perimetro urbano;
- c) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- d) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- e) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.
- f) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- g) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- h) spazzamento stradale ;
- i) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti , di qualsiasi provenienza , costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari , sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.

- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.
- **RIFIUTI DOMESTICI:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- Per lattine si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.
- **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- **CARTA:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8 /7/99.
- **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- **RIFIUTI INGOMBRANTI:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- **BENI DUREVOLI:** si intendono i beni di cui all' ex art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- **SPAZZATURA STRADALE:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- **MERCATALI:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- **RIFIUTI CIMITERIALI:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (ex Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 5.2. 1997 n° 22) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- **RACCOLTA DOMICILIARE:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

- **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06, per quantità e qualità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e laquali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. n.152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1 lettera i) del D.Lgs n.152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivati da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1 , comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/Ce ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto delle definizioni di cui al D.Lgs n. 152/06:

CRITERI QUALITATIVI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI).

(L'ASSIMILAZIONE NON COMPRENDE I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, COME PREVISTO DAL D.LGV. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose.

16 03 06 rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento , a condizione che rispettino i limiti quantitativi di seguito indicati:

- a) I Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati , in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche di cui all'AA.1 del DPR 158/99;
- b) Le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Asili nido, Associazioni, Luoghi di culto.
fino ad un massimo di 4 Kg/mq all'anno;

2 Sale teatrali e cinematografiche.
fino ad un massimo di 2 Kg/mq all'anno;

3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta.
fino ad un massimo di 3 Kg/mq all'anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi.
fino ad un massimo di 4 Kg/mq all'anno;

5 Stabilimenti balneari, rifugi alpini
fino ad un massimo di 3Kg/mq all'anno;

6 Esposizioni, Autosaloni.
fino ad un massimo di 2 Kg/mq all'anno;

7 Alberghi con ristorante..
fino ad un massimo di 7 Kg/mq all'anno;

8 Alberghi senza ristorante.
fino ad un massimo di 4 Kg/mq all'anno;

9 Case di cura e di riposo.
fino ad un massimo di 8 Kg/mq all'anno;

10 Ospedali.
fino ad un massimo di 9 Kg/mq all'anno;

11 Uffici, Agenzie, Studi professionali.
fino ad un massimo di 6 Kg/mq all'anno;

12 Banche ed Istituti di credito.
fino ad un massimo di 3 Kg/mq all'anno;

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un massimo di 6 Kg/mq all'anno;

14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze,.
fino ad un massimo di 7 Kg/mq all'anno;

- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato,
fino ad un massimo di 4 Kg/mq all'anno;
- 16 Banchi di mercato di beni durevoli
fino ad un massimo di 8 Kg/mq all'anno;
- 17 Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista.
fino ad un massimo di 7 Kg/mq all'anno;
- 18 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
fino ad un massimo di 5 Kg/mq all'anno;
- 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto.
fino ad un massimo di 6 Kg/mq all'anno;
- 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento
dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle
aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di
stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione),
fino ad un massimo di 10 Kg/mq all'anno;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici.
fino ad un massimo di 8 Kg/mq all'anno;
- 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie.
fino ad un massimo di 33 Kg/mq all'anno;
- 23 Mense, Birrerie, Amburgherie.
fino ad un massimo di 25 Kg/mq all'anno;
- 24 Bar, Caffè, Pasticcerie.
fino ad un massimo di 26 Kg/mq all'anno;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un massimo di 15 Kg/mq all'anno;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un massimo di 13Kg/mq all'anno;
- 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio.
fino ad un massimo di 15 Kg/mq all'anno;
- 28 Ipermercati di generi misti
fino ad un massimo di 14 Kg/mq all'anno;
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari
fino ad un massimo di 38 Kg/mq all'anno;
- 30 Discoteche, Night club.
fino ad un massimo di 7 Kg/mq all'anno;
- 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento
e trasformazioni agro- industriali)
fino ad un massimo di 20 Kg/mq all'anno;

I succitati limiti quantitativi minimi e massimi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici in cui vengono svolte le attività sopra elencate.

ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Provincia di Torino nel Programma Provinciale e dal Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, sulla base dello stabile di residenza o di presenza delle attività produttive.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento sostitutive della modalità di raccolta attuata mediante contenitori stradali:

- conferimento presso appositi spazi (o contenitori) attrezzati, eventualmente controllati (stazioni di conferimento o mezzi mobili)
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta"
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento.

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.

Il conferimento presso stazioni di conferimento o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate al successivo art. 17.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti avviene presso spazi condominiali attrezzati e mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta; l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Le stazioni di conferimento hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali anche qualora il Comune non abbia provveduto realizzare appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

All'interno delle stazioni di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli di cui all'ex art. 44 del D.Lgs. 22/97, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.

Al fine di migliorare i livelli di intercettazione differenziata dei rifiuti e di elevare la visibilità della raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di adottare dei mezzi mobili di raccolta, i quali svolgono, più o meno parzialmente, una funzione analoga a quella delle stazioni di conferimento, soprattutto in specifiche situazioni quali i mercati ambulanti, le feste, le fiere, le manifestazioni, i convegni, i concerti, i luoghi di pic-nic ecc.). I mezzi mobili per la raccolta differenziata sono autocarri polivalenti, dotati di una serie di contenitori per i vari materiali riutilizzabili e/o per i vari materiali che possono provocare problemi di impatto ambientale (solventi, vernici, toner, lampade a scarica ecc.) ed eventualmente dotati di ulteriori spazi per gli ingombranti.

Previa apposita campagna informativa, i privati cittadini, commercianti, artigiani e altre utenze devono conferire ai mezzi mobili i materiali presi in considerazione.

Il mezzo mobile trasporta successivamente i materiali raccolti ad un'area attrezzata, ad una stazione di conferimento, ai servizi ausiliari degli impianti di recupero e di smaltimento e/o alla destinazione finale.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da

raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 8- TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5.

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- metalli
- frazione verde
- frazione organica
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- beni durevoli e rifiuti ingombranti
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te";
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Capitolo 2

GENERALITÀ SULL' ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio è garantito in tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Capitolo 3 RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concordare con i proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura dei proprietari o da incaricati degli Amministratori degli stabili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di posizionamento a bordo strada (che come detto potrà avvenire solo in casi eccezionali) i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani saranno dotati di serratura apribile dagli utenti autorizzati all'uso mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto.
- Nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
- Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza il più lontano

possibile dalle finestre. Nei casi in cui ciò non fosse logisticamente possibile si deve comunque garantire una distanza di circa metri 5 dalle finestre più vicine.

Và inoltre possibilmente rispettata una distanza di circa metri 15 rispetto ad ingressi di farmacie e di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, gelaterie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e rispetto a ingressi e/o finestre delle rispettive cucine o, comunque, dei rispettivi locali di lavorazione degli alimenti.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIA TO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.

L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti

dispersioni o cattivi odori.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio. E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto

espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono

autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione

Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera.

ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Capitolo 4 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocato all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 -- STAZIONI DI CONFERIMENTO

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. n. 93-11429 del 23/12/03, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso le stazioni di conferimento sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.

Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Dette stazioni devono essere recintate e presidiate da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione) per un totale di almeno 16 ore settimanali, delle quali almeno 4 nella giornata di Sabato.

Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di

rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale o, qualora da essa delegato, dal Consorzio di Bacino.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore della stazione di conferimento deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 18 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 12 per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base delle linee guida del Programma Provinciale, e comunque individuati in sede di contratto di affidamento dei servizi.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

ART. 19 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 14 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17.

La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità riportati nell'art. 6.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorigeno). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolte domiciliari e con raccolta stradale, oltre che presso la stazione di conferimento.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici a bordo strada in orari e con modalità predefinita mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche o condominiali i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici dovranno essere utilizzati i contenitori in plastica domiciliari che verranno forniti in comodato d'uso al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza.

Tali contenitori dovranno essere posizionati in aree condominiali e/o private e posizionati all'esterno a cura dei proprietari o da incaricati dell'Amministratore del condominio solo nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta ed esclusivamente se pieni.

Gli stessi non dovranno permanere all'esterno se non per il tempo necessario per le operazioni di raccolta.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, sia essa stradale, sia domiciliare, devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene con raccolte domiciliari e con raccolta stradale, oltre che presso la stazione di conferimento.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici a bordo strada in orari e con modalità predefinita mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali. Per del vetro devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali.

I cittadini coinvolti nella raccolta domiciliare al fine di controllare "direttamente" la qualità e la pulizia del/dei contenitori e cassonetti assegnatigli, e poter, con frequenza dettata dall'eventuale presenza di odori e/o residui, devono provvedere ad effettuare il loro lavaggio con modalità paragonabili a quelle utilizzate per i propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

La raccolta stradale avviene con apposite campane stradali collocate sul territorio comunale, di capacità di almeno 2 mc.

Nei contenitori è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Si prevede di posizionare i contenitori con una densità di almeno uno ogni 400 abitanti secondo Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a quindicinale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni

da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento settimanale.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma riutilizzabili, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

Come indicato in precedenza per le utenze costituite da esercizi pubblici e/o grandi produttori di vetro è prevista la raccolta tramite contenitori dedicati consegnati in comodato d'uso che dovranno essere posizionati su aree private e collocati all'esterno solo nel giorno e negli orari fissati per la raccolta.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, mediante le stesse modalità previste all'art. 22, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali ed artigianali tramite campane stradali da 2400 l.

Per le attività commerciali ed industriali, grandi produttrici di imballaggi in plastica, è possibile la consegna gratuita degli stessi presso l'apposita area attrezzata di conferimento.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata

separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:

- delle singole utenze domestiche
- mediante l'autocompostaggio dei rifiuti organici ed in particolare verdi tramite corsi di formazione ed informazione con l'uso o meno di appositi contenitori (composter);
- giro verde presso le utenze domestiche, con l'utilizzo di appositi sacchi in rafia e con frequenze, modalità e limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

I sacchi da 50 l. conferiti per la raccolta dovranno comunque essere massimo n. 3.

Le potature dovranno essere poste all'esterno in quantitativo massimo di n.3 fascine.

In caso di quantitativi superiori occorre provvedere alla consegna presso l'area di conferimento.

Il verde proveniente dall'utenze commerciali, artigianali o industriali viene conferito presso la stazione di conferimento.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

E' vietata la combustione della frazione verde.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;

- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un co-compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.

La raccolta avviene con raccolte domiciliari e con raccolte stradali.

RACCOLTA DOMICILIARE

La raccolta da utenze domestiche mediante sistema domiciliare (porta a porta) è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 l), o l'assegnazione di contenitori specifici (bidoncini 25 l.) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari. Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti trasparenti, salvo diversa opportunità, in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati (con le modalità indicate nel sopraccitato art. 22) dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

Le utenze grandi produttrici di organico ed in particolare: ristoranti, bar, pizzerie, mense aziendali, negozi di ortofrutta, fiorai, mense scolastiche vengono servite con modalità di tipo domiciliare mediante la consegna ad ogni produttore di uno o più contenitori da 240 l., dedicati a tale raccolta, che dovranno essere posizionati all'esterno nei giorni di raccolta (in alcuni casi è possibile il ritiro anche all'interno di cortili o aree private facilmente accessibili).

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

E' vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Ente gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

RACCOLTA STRADALE

La raccolta stradale avviene mediante il posizionamento nelle aree individuate di uno o più contenitori da 240 l., dedicati a tale raccolta.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del

suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale

incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate.

ART. 28- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione Comunale a breve provvederà inoltre ad attivare la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser (cfr. art. 28), e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento o con le modalità che verranno comunicate all'atto di avvio di tali nuove raccolte.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Tali rifiuti in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio

domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art. 49 D.Lgs. 22/97), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

ART. 32- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Dlgs n.152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 33 - MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

Capitolo 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 34 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale

effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;

- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 152/06, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione pubblica.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo

stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Più in particolare:

- 1) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento,

limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

- 2) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede, con squadre appositamente comandate dal gestore, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- 3) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 4) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite modalità convenzionate, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede a adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a

perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei

rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il

posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 38 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

Capitolo 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

E' vietato conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ART.40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/06..

ART. 41- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni **7** il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il/i gestore/ del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte

dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 45 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 46 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

ART. 47 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione

dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 48 - SGOMBERO NEVE

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

ART. 49 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 50 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :

- a) Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- c) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

Per le procedure operative ed amministrative al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, si attua quanto previsto dal D.Lgs n. 152/06.

Capitolo 7 - NORME FINALI

ART. 51 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 52- CONTROLLI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale .

ART. 53 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa

statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 54 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare:

- Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati :
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00
- Chiunque incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque abbandoni dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi sigillati, a lato dei contenitori predisposti per la loro raccolta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 400,00.
- Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 100,00.
- Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in uso dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti che non sono stati prodotti nel territorio comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque danneggi in alcun modo i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non provveda a ritirare entro il giorno nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o residua in

giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.

- Chiunque conferisca gli scarti verdi in sacchi di peso superiore ai 12 kg. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00).
- Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 42 inerente le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 43 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 44 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 45 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 200,00.